Avvocatura dello Stato

Ricorso n. 71 del 2020

Allegato

CT 26987/2020

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO

per la <u>Presidenza del Consiglio dei Ministri</u> (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 (fax 0696514000 – PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

ricorrente

contro

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta Regionale attualmente in carica

resistente

per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 75 della Legge Regionale 9 luglio 2020 n. 15, avente ad oggetto "Misure urgenti di adeguamento delle legislazione regionale – Collegato", pubblicata sul BUR n. 28 del 9 luglio 2020.

* * *

La Regione Veneto ha approvato ed emanato la legge 15/2020 con cui, intervenendo in vari settori (Sanità e Welfare, Agricoltura e Caccia, Attività Contrattuale regionale per l'alienazione di immobili, Ambiente e Paesaggio, Commercio, Organizzazione del Personale, Turismo, Tra-



sporti) ha dettato una serie di norme eterogenee volte tutte a modificare la previgente disciplina regionale dei settori in questione.

Il Capo X della legge, intitolato "Altre Disposizioni", contiene un mix di norme varie tra le quali spicca l'art. 75 in materia di appalti e concessioni.

Questa disposizione tuttavia, ad avviso della Presidenza del Consiglio, presenta profili di criticità per quanto riguarda la sua compatibilità con i principi costituzionali che impongono il rispetto dell'ordinamento europeo in tema di tutela della concorrenza, nonché la competenza esclusiva dello Stato nella stessa materia, e pertanto va impugnata per i seguenti motivi.

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 75 della Legge regionale Piemonte 9 luglio 2020 n. 15 per violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione in relazione agli articoli 3, 49 e seguenti, 101, 102 e 106 del Trattato dell'Unione Europea, nonché per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione in relazione all'art. 30 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50.

La norma regionale evidenziata in rubrica, pur limitata nel tempo (fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria derivante dalla pandemia in atto e comunque fino al 31 dicembre 2020) consente ai soggetti che affidano concessioni ed appalti di lavori, servizi e forniture di prevedere criteri premiali di valutazione delle offerte che contengano impegno ad utilizzare in misura prevalente manodopera o personale a livello regionale.



La norma in questione è dichiaratamente ispirata all'esigenza di tutelare l'interesse generale di politica sociale, di tutela dei lavoratori, di sostegno al redito ed alle imprese, di promozione della continuità dei livelli occupazionali. Essa è pure dichiaratamente ossequiosa delle disposizioni dell'Unione Europea.

Ma tale professione formale di ossequio non corrisponde affatto a tali disposizioni, che non vengono per nulla rispettate.

Infatti, l'attribuzione alle offerte nelle pubbliche gare di punteggi premiali a coloro che si impegnino ad utilizzare in misura prevalente la forza lavoro di un dato territorio (quello regionale) a scapito della manodopera di altro territorio – nazionale o europeo – viola il principio di parità di trattamento e di non discriminazione affermato dagli articoli 49 e seguenti del Trattato Europeo.

Non solo, ma tale vantaggio nell'aggiudicazione delle commesse pubbliche regionali, lede i fondamentali principi di tutela della concorrenza, privilegiando uno o più concorrenti rispetto ad altri non in base alla qualità e convenienza dell'offerta, ma in base alla territorialità della manodopera impiegata, introducendo un criterio protezionistico palesemente contrastante con le regole comunitarie.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte riconosciuto l'illegittimità di norme regionali che discriminano le imprese sulla base di elementi di localizzazione territoriale e/o che limitano il diritto dei cittadini di svolgere il loro lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. E la stessa giurisprudenza (Corte Cost. sentenze n. 440/2006 e 207/2001) ha anche espressamente affermato "il divieto per i legislatori regionali di frapporre

barriere di carattere protezionistico alla prestazione nel loro ambito territoriale sa parte di soggetti ubicati in qualsiasi parte del territorio nazionale (nonché, in base ai principi comunitari sulla libertà di prestazione dei
servizi, in qualsiasi paese dell'Unione Europea)".

La norma in esame, dunque, viola l'articolo 117 comma 1 della Costituzione nella parte in cui impone al potere legislativo regionale il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

L'incostituzionalità della norma non viene meno in presenza della legge 28 gennaio 2016 n. 11 che delega al Governo l'emanazione di norme di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e che, nel dettare i criteri cui il Governo deve ispirarsi, prevede la "valorizzazione delle esigenze sociali e di sostenibilità ambientale, mediante l'attribuzione di criteri e modalità premiali di valutazione delle offerte nei confronti delle imprese che, in caso di aggiudicazione, si impegnino, per l'esecuzione dell'appalto, a utilizzare anche in parte manodopera o personale a livello locale" (art. 1, comma 1, lettera ddd).

A parte la non trascurabilità della differenza (la norma statale premia chi utilizza "anche in parte" manodopera locale, la norma regionale premia chi la utilizza "in misura prevalente"), la somiglianza dei due precetti non deve trarre in inganno: la regione Piemonte non detta una norma sostanzialmente uguale alla norma statale, la Regione Piemonte invade indebitamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato nel disciplinare la concorrenza.



Una regola del tipo di quella introdotta dalla legge regionale qui censurata deve essere emanata necessariamente ed esclusivamente dallo Stato, e non può che spettare alla competenza legislativa di quest'ultimo.

E nell'esercizio di quella competenza lo Stato ha disposto con l'art. 30 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 imponendo alle stazioni appaltanti il rispetto dei principi di libera concorrenza, e non discriminazione, e consentendo che le eventuali esigenze sociali (ammettendo e non concedendo che la norma regionali qui attui sole finalità sociali) possano prevalere solo sull'economicità dell'offerta, non su latri principi.

La stessa norma statale vieta alle stazioni appaltanti la limitazione della concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori.

La necessità che sia rispettata la competenza esclusiva dello Stato è evidente ove si consideri che un'eventuale disposizione che introduca criteri premianti nella valutazione delle offerte nelle pubbliche gare non può che avere effetto e portata generale su tutto il territorio nazionale, affeggiandosi a regola omogenea. Non potrebbe ammettersi infatti che, per effetto di una norma a valenza solo territoriale, la manodopera piemontese sia avvantaggiata in Piemonte e il lavoratore di altre regioni non possa godere di analogo vantaggio nella propria regione.

Pertanto, la norma regionale qui censurata è anche costituzionalmente illegittima perché frutto dell'indebita ingerenza del legislatore piemontese nella competenza legislativa assicurata allo Stato dall'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.



Per tutti gli esposti motivi la Presidenza del Consiglio dei Ministri, come sopra rappresentata e difesa


Conclude

Affinché la Corte Costituzionale voglia dichiarare l'illegittimità dell'art.

75 della legge regionale Piemonte 9 luglio 2020 n. 15 per violazione dell'articolo 117, commi 1 e 2, lettera e) della Costituzione.

Roma, 25 agosto 2020

Marco CORSINI Avvocato dello Stato



Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione PIEHOLTE

Roma,

1 AGO. 2020